

sono diminuiti, e la Sotto-giunta del bilancio, già, ha rivolto loro la sua benevola attenzione, spero che, non assumendosi nuovi impiegati, si potrà presto provvedere alla loro sorte.

Una terza economia credo opportuno di dover suggerire. Una delle spese più gravose del bilancio della guerra fu quella degli ufficiali che vengono messi, per ragioni di limite di età, in posizione ausiliaria. Ora bisognerebbe studiare quali siano gli impieghi nei quali possano esser sistemati gli ufficiali che si vanno mettendo in posizione ausiliaria.

Io non credo di sollevare una questione così grave in questo momento in cui ci è appena concesso discutere, frettolosamente, il bilancio e mi limito a pregare il ministro di esaminare se non si possa ridurre il numero degli ufficiali in servizio attivo che fanno parte dell'Istituto topografico militare: l'Istituto potrebbe essere servito anche da ufficiali che hanno oltrepassato il limite di età. Tranne forse pel servizio di campagna, la parte direttiva dovrebbe essere affidata a quegli ufficiali in posizione ausiliaria che, sebbene ancora giovani e capaci di molti servizi, vengono allontanati dall'esercito attivo per una inesorabile necessità del nostro ordinamento militare.

Invece di percepire la loro pensione oziano tutto il mese nell'attesa di una mobilitazione che neanche più si fa, in larghe proporzioni, per esperimenti, essi potrebbero così in cambio della pensione che loro si paga in un'età in cui ogni galantuomo lavora ancora, rendere al paese, anche in pace, utili servizi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Mirri, ministro della guerra. Il sesto ordine del giorno proposto dalla Commissione del bilancio e da me accettato risponde, perfettamente, ai desiderii espressi dall'onorevole Brunialti. Per quanto sarà possibile si richiameranno in servizio quegli ufficiali in posizione ausiliaria, anche per ridurre le spese dell'Istituto topografico. Perciò non ho nessun'altra dichiarazione da fare.

Presidente. L'ordine del giorno verrà poi votato come è stato stabilito, finita che sia la discussione del bilancio. Intanto resta approvato il capitolo 35 in lire 202,600.

Capitolo n. 36. Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*), lire 27,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida.

De Felice-Giuffrida. Ieri l'onorevole Pansini sollevò una grave questione, quella dei Tribunali militari domandandone la soppressione.

Mirri, ministro della guerra. Ne abbiamo parlato ieri!

De Felice-Giuffrida. Non dubiti, onorevole ministro, che non ritornerò sull'argomento, anzi la discussione di ieri mi serve per sottoporre a Lei, alla Commissione e alla Camera, talune considerazioni circa la necessità della difesa civile nei giudizi dei Tribunali militari. L'onorevole ministro sa che dinanzi ai Tribunali militari non è permessa altra difesa che quella fatta da ufficiali dell'esercito, il che vuol dire che una parte della difesa viene negata agli imputati. È vero che gli ufficiali difensori, e ne rendo qui pubblica testimonianza, fanno tutto il possibile perchè la difesa sia completa, e sostengono, con calore ed affetto, le ragioni degli imputati, ma voi tutti comprenderete, che la difesa rimane monca, quando è affidata a persone le quali non si sono dedicate allo studio delle discipline legali. Questa mancanza di difesa viene avvalorata soltanto dall'articolo 544 del Codice penale dell'esercito. Ma è un'interpretazione falsa, poichè l'articolo 544 dice:

« Nei procedimenti da sottoporsi ai Tribunali militari l'imputato potrà scegliere il suo difensore tra gli ufficiali presenti, purchè non abbiano un grado maggiore di quello di capitano. »

Ora a me pare che l'interpretazione sia falsa, quando si creda che, dicendosi nell'articolo « l'imputato potrà scegliere ecc. », l'imputato abbia semplicemente il dovere di far così, mentre nel Tribunale è ammessa la facoltà, anzi il diritto, di non ammettere altro difensore che un ufficiale. Io credo che l'articolo 544 non abbia voluto limitare il diritto della difesa, perchè ciò non avrebbe potuto farsi che con una legge speciale. Quindi, secondo me, questo articolo deve interpretarsi nel senso, che l'imputato che si trova in condizioni speciali, cioè in tempo di guerra, quando è possibile che non vi sia un difensore civile, non abbia da